

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 283

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Bilò, Elezi, Dallasta

presentata in data 25 novembre 2024

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

CAPO I**Principi, finalità e ambito di applicazione****Art. 1***(Oggetto della legge)*

1. Questa legge disciplina le modalità di amministrazione condivisa tra la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS), per la realizzazione di attività di interesse generale, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dal quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Questa legge introduce e regola i procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e altre forme di collaborazione finalizzate alla gestione condivisa dei servizi pubblici.

3. Questa legge mira a garantire una governance partecipativa e trasparente, fondata su criteri di efficienza, sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

Art. 2*(Finalità della legge)*

1. La Regione, attraverso questa legge, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore nella programmazione, progettazione e gestione di interventi di interesse generale;
- b) valorizzare il ruolo del Terzo settore come motore di coesione sociale, innovazione e resilienza comunitaria come indicato nel d.lgs. 117/2017;
- c) sostenere la collaborazione tra la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) per affrontare i bisogni sociali emergenti, favorendo soluzioni efficaci e sostenibili;
- d) garantire la trasparenza e l'equità nei rapporti tra pubblico e privato sociale;
- e) favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle comunità nella cura dei beni comuni e nella definizione delle politiche pubbliche.

Art. 3
(Principi generali)

1. L'amministrazione condivisa si fonda sui seguenti principi:

- a) sussidiarietà orizzontale: promuovere la collaborazione tra la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) nella gestione di attività di interesse generale, superando logiche autoritative;
- b) trasparenza e accessibilità: assicurare la pubblicità e la tracciabilità di tutti i procedimenti, garantendo la partecipazione inclusiva;
- c) imparzialità e parità di trattamento: prevenire discriminazioni e favorire condizioni di equità per tutti i soggetti coinvolti;
- d) efficienza e innovazione: ottimizzare le risorse pubbliche e private, promuovendo soluzioni innovative che migliorino l'impatto sociale;
- e) partecipazione civica: coinvolgere cittadini ed enti del Terzo settore nei processi decisionali, rafforzando il senso di comunità e responsabilità collettiva;
- f) sostenibilità ambientale e sociale: integrare gli interventi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, valorizzando il patrimonio territoriale.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) amministrazione condivisa, come definita dall'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, un modello collaborativo in cui la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) condividono responsabilità e risorse per la pianificazione, progettazione e realizzazione di attività di interesse generale, con ruoli ben definiti:
 - 1) pubblica amministrazione: promuove, coordina e monitora le attività;
 - 2) enti del Terzo settore: enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 117/2017, partecipano attivamente alla co-programmazione e co-progettazione, portando competenze, conoscenze e risorse;
- b) co-programmazione: procedimento mediante il quale la pubblica amministrazione

(PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) collaborano per identificare bisogni collettivi, definire priorità di intervento e pianificare azioni strategiche;

- c) co-progettazione: processo attraverso il quale la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) progettano e attuano congiuntamente interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni individuati nella fase di co-programmazione;
- d) enti del Terzo settore (ETS): soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Marche, operanti in conformità al d.lgs. 117/2017;
- e) beni comuni: risorse materiali e immateriali, di proprietà pubblica o privata, riconosciute come funzionali al soddisfacimento di diritti fondamentali e all'interesse generale.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Questa legge si applica alle attività di interesse generale svolte:

- a) dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati;
- b) dalle Aziende del Servizio sanitario regionale e dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- c) da altri enti pubblici e soggetti privati accreditati, operanti in collaborazione con gli enti del Terzo settore (ETS).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge le attività cofinanziate da fondi europei, nazionali o regionali, purché conformi alle normative di riferimento.

3. Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle iniziative di valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni e del patrimonio pubblico.

Art. 6

(Valorizzazione delle buone pratiche regionali e nazionali)

1. La Regione, nell'attuazione di questa legge, si impegna a:

- a) promuovere le esperienze positive e le buone pratiche già sviluppate a livello territoriale, con particolare riferimento alla collaborazione tra pubblica amministrazione (PA) ed enti del Terzo settore (ETS);

b) garantire che le attività di amministrazione condivisa siano orientate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali e all'innovazione delle politiche pubbliche.

2. La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento per gli operatori pubblici e privati, volte a migliorare la qualità della collaborazione e la capacità di implementazione delle attività previste da questa legge.

CAPO II

Procedimenti di co-programmazione

Art. 7

(Definizione della co-programmazione)

1. La co-programmazione è il procedimento mediante il quale la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS), in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, individuano i bisogni collettivi, le priorità di intervento e le strategie operative necessarie per soddisfarli.

2. Il processo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore nella pianificazione delle politiche pubbliche e nel perseguimento degli obiettivi di interesse generale.

Art. 8

(Attivazione della co-programmazione)

1. La co-programmazione è attivata in conformità agli articoli 55 e 56 del d.lgs. 117/2017:

a) su iniziativa della pubblica amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, che specifichi:

- 1) l'ambito di intervento;
- 2) gli obiettivi generali e specifici;
- 3) i criteri di partecipazione e selezione;

b) su proposta degli enti del Terzo settore o altri soggetti operanti nel territorio, tramite la presentazione di un documento programmatico.

2. La Regione o l'ente competente valuta le proposte presentate entro novanta giorni dalla loro ricezione, motivando eventuali decisioni di rigetto.

3. La valutazione delle proposte presentate dagli enti del Terzo settore si basa sui seguenti criteri:

- a) coerenza con gli obiettivi strategici regionali;
- b) innovatività e sostenibilità della proposta;

- c) capacità dimostrata dell'ente del Terzo settore di attuare progetti analoghi;
- d) impatto previsto sulla comunità e sui destinatari degli interventi.

Art. 9

(Svolgimento del procedimento di co-programmazione)

1. La co-programmazione si svolge attraverso i seguenti strumenti operativi:

- a) tavoli di lavoro tematici, coordinati dalla pubblica amministrazione (PA) in collaborazione con una rappresentanza degli enti del Terzo settore (ETS) regionali o reti associative. I tavoli sono finalizzati a individuare i bisogni sociali, le risorse disponibili e le strategie condivise per la definizione delle politiche pubbliche. Ai tavoli tematici può essere affiancato un soggetto agevolatore, scelto in base a criteri di esperienza e competenza, con i seguenti compiti:
 - 1) facilitare il dialogo tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore;
 - 2) fornire supporto metodologico per l'identificazione dei bisogni e la definizione delle priorità;
 - 3) garantire la coerenza tra i risultati del tavolo e gli obiettivi del procedimento;
- b) consultazioni pubbliche, volte a raccogliere contributi dai cittadini, dagli operatori sociali e dalle comunità interessate, attraverso strumenti digitali o incontri dedicati;
- c) analisi dei bisogni, basata su dati statistici, studi di settore e contributi forniti dagli enti del Terzo settore partecipanti, per definire priorità e obiettivi strategici.

2. Gli incontri e le consultazioni devono essere pubblicizzati attraverso il portale digitale regionale, garantendo la massima accessibilità e trasparenza.

3. La Regione adotta misure per facilitare la partecipazione degli enti del Terzo settore e delle reti associative, anche attraverso supporto tecnico e formativo.

Art. 10

(Conclusione della co-programmazione)

1. La co-programmazione si conclude con l'elaborazione di un documento programmatico condiviso, che include:

- a) l'elenco dei bisogni prioritari individuati;
- b) gli obiettivi strategici e operativi;

- c) le risorse disponibili e i criteri di allocazione;
- d) le linee guida per la successiva fase di co-progettazione.

2. Il documento programmatico è approvato dalla pubblica amministrazione competente e pubblicato sul portale digitale regionale per garantire trasparenza e accesso pubblico.

3. In caso di mancata approvazione del documento programmatico, la pubblica amministrazione deve fornire una motivazione scritta e proporre un percorso di revisione con la partecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti.

Art. 11

(Obblighi di trasparenza e partecipazione)

1. La Regione garantisce che ogni fase del procedimento di co-programmazione sia documentata e pubblicata, comprensiva di:

- a) avvisi pubblici, convocazioni e verbali degli incontri;
- b) elenchi dei partecipanti ai tavoli di lavoro;
- c) risultati e decisioni finali.

2. I cittadini e gli enti del Terzo settore possono accedere alla documentazione relativa al procedimento tramite strumenti digitali e sedi fisiche dedicate.

CAPO III

Procedimenti di co-progettazione

Art. 12

(Definizione della co-progettazione)

1. La co-progettazione è il procedimento mediante il quale la pubblica amministrazione (PA) e gli enti del Terzo settore (ETS) collaborano alla progettazione e alla gestione congiunta di interventi e servizi, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni individuati nella fase di co-programmazione.

2. Il processo di cui al comma 1 consente di definire modalità operative, risorse, obiettivi specifici e indicatori di risultato per la realizzazione delle attività di interesse generale.

Art. 13

(Attivazione del procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione è avviato mediante un avviso pubblico, che deve indicare:

- a) gli obiettivi progettuali e i risultati attesi;
- b) le modalità di partecipazione;
- c) i requisiti di ammissione e i criteri di selezione degli enti del Terzo settore;
- d) le risorse economiche e patrimoniali disponibili.

2. Gli enti del Terzo settore possono partecipare in partenariato, presentando una proposta unica con:

- a) un capofila responsabile della gestione amministrativa;
- b) una chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra i partner;
- c) un piano congiunto per l'allocazione delle risorse e la rendicontazione.

3. La pubblica amministrazione valuta le proposte entro novanta giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico, sulla base di criteri di trasparenza, qualità e sostenibilità economica.

Art. 14

(Svolgimento del procedimento di co-progettazione)

1. La co-progettazione si articola in diverse fasi operative, tra cui:

- a) definizione delle attività: enti del Terzo settore e pubblica amministrazione collaborano per stabilire i dettagli delle attività progettuali, i tempi di attuazione e gli obiettivi misurabili;
- b) allocazione delle risorse: si concordano le risorse economiche, umane e materiali necessarie per l'attuazione del progetto;
- c) elaborazione del progetto esecutivo: si redige un documento tecnico-operativo che include:
 - 1) cronoprogramma delle attività;
 - 2) indicatori di monitoraggio e valutazione;
 - 3) modalità di rendicontazione e gestione amministrativa.

2. Gli incontri di co-progettazione devono essere pubblicizzati e documentati, garantendo trasparenza e partecipazione.

3. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di esperti o consulenti esterni, previa approvazione della pubblica amministrazione, per migliorare la qualità progettuale.

Art. 15

(Conclusione della co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la sottoscrizione di una convenzione

tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore selezionati, che deve includere:

- a) gli impegni reciproci delle parti;
- b) il piano finanziario dettagliato;
- c) gli indicatori di risultato e le modalità di monitoraggio;
- d) le clausole di rendicontazione e verifica delle attività svolte.

2. La convenzione ha durata variabile in base alla complessità degli interventi, ma deve prevedere revisioni periodiche per garantire il rispetto degli obiettivi e dei tempi stabiliti.

Art. 16

(Requisiti e criteri di selezione degli enti del Terzo settore)

1. Gli enti del Terzo settore partecipanti al procedimento di co-progettazione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con sede o ambito di operatività nel territorio della regione Marche;
- b) capacità tecnico-organizzativa adeguata alla realizzazione delle attività proposte;
- c) esperienza comprovata in progetti analoghi;
- d) trasparenza nella gestione amministrativa ed economica.

2. I criteri di selezione devono includere:

- a) qualità della proposta progettuale;
- b) impatto sociale previsto;
- c) sostenibilità economica e gestionale;
- d) capacità di attivare reti territoriali e partenariati strategici.

Art. 17

(Trasparenza e accessibilità del procedimento)

1. Ogni fase del procedimento di co-progettazione deve essere documentata e resa accessibile tramite il portale digitale regionale.

2. Gli enti del Terzo settore partecipanti e la cittadinanza devono avere accesso ai verbali degli incontri, agli esiti delle selezioni e agli strumenti di monitoraggio.

3. La documentazione relativa ai procedimenti deve essere resa disponibile tramite:

- a) pubblicazione sul portale digitale regionale in formato accessibile;
- b) sportelli informativi presso gli enti locali coinvolti;
- c) eventuali strumenti digitali di partecipazione e consultazione.

CAPO IV

Accreditamento e misure di sostegno

Art. 18

*(Elenco regionale degli
enti del Terzo settore accreditati)*

1. La Regione istituisce un elenco regionale degli enti del Terzo settore accreditati per partecipare ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, in conformità ai requisiti stabiliti da questa legge.

2. L'elenco è gestito digitalmente e reso pubblico sul portale regionale, con aggiornamenti periodici almeno semestrali.

3. Gli enti del Terzo settore iscritti all'elenco devono possedere:

- a) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- b) una sede o un ambito di operatività nel territorio della regione Marche;
- c) capacità organizzativa e tecnica adeguata alle attività previste nei procedimenti di amministrazione condivisa;
- d) una comprovata esperienza nel settore d'intervento.

4. L'elenco è uno strumento di trasparenza e non costituisce una preclusione per la partecipazione di enti del Terzo settore non iscritti, qualora soddisfino i requisiti stabiliti negli avvisi pubblici.

Art. 19

(Modalità di accreditamento)

1. Gli enti del Terzo settore che intendono accreditarsi devono presentare una domanda alla Regione, corredata da:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) dichiarazione delle attività svolte, evidenziando quelle realizzate nel territorio della regione Marche;
- c) rendicontazione economico-finanziaria degli ultimi due anni;
- d) piano strategico delle attività future.

2. La Regione valuta le domande entro sessanta giorni dalla loro ricezione, pubblicando l'elenco aggiornato.

3. Gli enti del Terzo settore iscritti devono aggiornare annualmente i propri dati, pena la sospensione dall'elenco.

Art. 20

(Misure di sostegno per gli enti del Terzo settore)

1. La Regione promuove misure di sostegno per gli enti del Terzo settore accreditati, tra cui:

- a) accesso agevolato a fondi pubblici (europei, nazionali e regionali) per co-programmazione e co-progettazione;
- b) supporto tecnico e formativo per rafforzare le capacità gestionali e progettuali degli enti del Terzo settore;
- c) misure premiali per la qualità progettuale, come punteggi aggiuntivi nei bandi regionali per enti del Terzo settore accreditati che dimostrano capacità di innovazione e inclusione sociale;
- d) incentivi per l'uso di beni pubblici inutilizzati, attraverso bandi dedicati alla loro valorizzazione.

2. Gli enti del Terzo settore che dimostrano di avere un impatto sociale positivo documentato possono accedere a ulteriori agevolazioni, come contributi straordinari o partnership strategiche con enti pubblici.

Art. 21

(Valorizzazione dei beni pubblici)

1. La Regione favorisce l'utilizzo di beni pubblici, materiali e immateriali, per sostenere le attività degli enti del Terzo settore accreditati.

2. I beni pubblici inutilizzati possono essere assegnati temporaneamente agli enti del Terzo settore per:

- a) attuare progetti di co-progettazione;
- b) realizzare interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

3. La procedura di assegnazione avviene mediante avvisi pubblici, che stabiliscono:

- a) la durata dell'assegnazione;
- b) le modalità di utilizzo dei beni;
- c) le eventuali condizioni economiche, come canoni agevolati o gratuiti.

Art. 22

(Incentivi per la co-programmazione e co-progettazione)

1. Gli enti locali che adottano il modello di amministrazione condivisa come pratica prevalente possono accedere a:

- a) fondi aggiuntivi regionali per finanziare progetti di interesse generale. Gli enti locali possono accedere ai fondi aggiuntivi regionali se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
 - 1) percentuale minima di risorse dedicate a progetti co-progettati con enti del Terzo settore;
 - 2) adozione di procedure di monitoraggio e valutazione conformi agli standard regionali;
 - 3) realizzazione di interventi con impatti sociali e ambientali documentati;
- b) contributi per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alla co-programmazione e co-progettazione;
- c) premi di performance amministrativa, riconosciuti sulla base di valutazioni d'impatto sociale e ambientale delle attività svolte.

2. La Regione favorisce la creazione di partenariati tra enti del Terzo settore e soggetti privati, facilitando l'accesso congiunto a fondi pubblici e privati per progetti strategici.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione

Art. 23

(Sistema di monitoraggio continuo)

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio continuo per verificare l'attuazione delle attività di amministrazione condivisa, con particolare riferimento a:

- a) l'efficacia degli interventi realizzati attraverso co-programmazione e co-progettazione;
- b) l'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche e private;
- c) l'impatto sociale e ambientale generato sui destinatari.

2. Gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti nei procedimenti devono trasmettere periodicamente alla Regione report dettagliati sull'avanzamento delle attività, utilizzando modelli standardizzati forniti dall'amministrazione regionale.

3. I dati raccolti sono pubblicati in formato aperto sul portale regionale, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.

Art. 24*(Valutazione dell'impatto sociale)*

1. Gli interventi realizzati tramite co-progettazione devono essere sottoposti a una valutazione dell'impatto sociale, finalizzata a misurare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti.

2. La valutazione deve includere:

- a) indicatori quantitativi, come il numero di beneficiari raggiunti e le risorse impiegate;
- b) indicatori qualitativi, come il miglioramento del benessere sociale, l'inclusione e la coesione comunitaria.

3. La Regione adotta linee guida specifiche per la valutazione dell'impatto sociale, basate su standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

4. La valutazione dell'impatto sociale è condotta da un organismo terzo accreditato presso la Regione Marche, con la partecipazione degli enti del Terzo settore coinvolti e sulla base di linee guida definite dall'Osservatorio regionale.

Art. 25*(Osservatorio regionale
sull'amministrazione condivisa)*

1. La Regione istituisce un Osservatorio regionale sull'amministrazione condivisa, con i seguenti compiti:

- a) monitorare e analizzare le pratiche di co-programmazione e co-progettazione attuate sul territorio regionale;
- b) elaborare rapporti annuali sull'efficacia e sull'efficienza delle attività;
- c) promuovere la diffusione di buone pratiche e la formazione continua per gli operatori del settore;
- d) formulare proposte di miglioramento normativo e operativo.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) rappresentanti della Regione;
- b) rappresentanti degli enti del Terzo settore accreditati;
- c) esperti in valutazione d'impatto sociale, giuridico-amministrativa e gestione dei beni comuni.

3. I rapporti dell'Osservatorio sono trasmessi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale e resi pubblici sul portale digitale regionale.

Art. 26

(Rendicontazione e trasparenza)

1. Gli enti del Terzo settore e gli enti pubblici coinvolti devono garantire una rendicontazione dettagliata delle attività svolte, comprensiva di:

- a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati;
- b) utilizzo delle risorse economiche e materiali;
- c) lezioni apprese e proposte per miglioramenti futuri.

2. La rendicontazione deve essere presentata annualmente e resa disponibile sul portale regionale per garantire la trasparenza verso la cittadinanza.

Art. 27

(Meccanismi di revisione e correzione)

1. Sulla base dei rapporti di monitoraggio e valutazione, la Regione può attivare meccanismi di revisione per:

- a) modificare o integrare le linee guida operative per la co-programmazione e la co-progettazione;
- b) intervenire in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, promuovendo azioni correttive.

2. Gli enti del Terzo settore e gli enti pubblici coinvolti sono tenuti a collaborare con la Regione per implementare le misure di revisione suggerite.

Art. 28

(Valutazione delle performance amministrative)

1. La Regione istituisce un sistema di valutazione delle performance amministrative, finalizzato a premiare gli enti pubblici che:

- a) adottano efficacemente il modello di amministrazione condivisa;
- b) raggiungono risultati significativi in termini di impatto sociale e ambientale.

2. I premi possono consistere in:

- a) fondi aggiuntivi per finanziare nuovi progetti di interesse generale;
- b) certificazioni di eccellenza rilasciate dalla Regione.

CAPO VI **Disposizioni finali**

Art. 29 *(Clausola valutativa)*

1. La Regione si impegna a valutare l'attuazione di questa legge attraverso:

- a) la raccolta di dati e indicatori sull'efficacia e l'efficienza delle attività di amministrazione condivisa;
- b) la predisposizione di rapporti annuali da parte della Giunta regionale, da presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, contenenti:
 - 1) il numero di procedimenti di co-programmazione e co-progettazione avviati;
 - 2) i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati;
 - 3) l'impatto sociale, economico e ambientale generato.

2. La clausola valutativa ha lo scopo di garantire la trasparenza e consentire eventuali modifiche o integrazioni normative per migliorare l'efficacia di questa legge.

3. Il rapporto annuale deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 30 *(Coordinamento con le normative vigenti)*

1. Le disposizioni di questa legge si applicano nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.

2. In caso di modifiche legislative nazionali che impattano sugli strumenti di co-programmazione e co-progettazione, la Regione adegua i propri regolamenti attuativi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 31 *(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le attività previste saranno finanziate utilizzando:

- a) fondi già stanziati nei bilanci regionali;
- b) risorse provenienti da bandi e programmi dell'Unione europea;

- c) beni pubblici già disponibili e valorizzabili tramite l'amministrazione condivisa.

Art. 32

(Regolamenti attuativi)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta i regolamenti attuativi necessari per disciplinare:

- a) le modalità operative per i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione;
- b) i criteri di accreditamento degli enti del Terzo settore;
- c) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

2. I regolamenti attuativi saranno elaborati in collaborazione con l'Osservatorio regionale sull'amministrazione condivisa e previa consultazione pubblica con gli enti del Terzo settore accreditati.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.